



ANCORA SUI BUONI PASTO!

Ancora un intervento della USB P.I. in tema di buoni pasto e un riscontro positivo da parte dell'Amministrazione.

Recentemente questa O.S. era intervenuta a livello ministeriale lamentando che alla Procura di Palermo, così come in altri uffici giudiziari, negavano il buono pasto a quei dipendenti, che pur effettuando la pausa pranzo, riprendevano servizio prima della mezzora stabilita dagli accordi decentrati, per assurdo anche se anticipavano il rientro di un solo minuto.

La USB P.I. sa perfettamente che il risultato positivo ottenuto rispetto a quanto sta accadendo nel mondo del lavoro è una goccia in mezzo al mare, ma in ogni caso è l'affermazione di un diritto sacrosanto.

Diritto, che di questi tempi ha un valore anche economico, visto il blocco degli stipendi, il taglio degli straordinari, il fondo unico ridotto al lumicino.

Dai dati sulla spesa relativa ai buoni pasto (fonte sito Ministero della Giustizia conto annuale della spesa 2012) risulta che in media in un anno un dipendente ne percepisce 70 mentre un magistrato 86.

La USB P.I. ribadisce che se tagli vi devono essere lo si faccia nei confronti di coloro che hanno di più.

Il dialogo con i lavoratori, la comprensione degli enormi sforzi che essi fanno per garantire il buon andamento del servizio, nelle condizioni inumane in cui sono costretti ad operare, il benessere psico-fisico degli stessi è uno dei primari compiti di un buon dirigente. Negare diritti al dipendente sicuramente non aiuta a creare quel clima di serenità utile e necessario all'ufficio.

La USB P.I. invita tutti i lavoratori cui sono stati negati i buoni pasto a compilare il modulo allegato e presentarlo alla segreteria del personale competente nei seguenti casi:
per essere rientrati dalla pausa pranzo prima dei 30 minuti;
per aver chiesto un permesso ma avendo effettuato 6 e 1 minuto almeno di servizio.

Questa O.S. si rende disponibile ad intervenire presso le amministrazioni competenti qualora sorgessero eventuali ostacoli al recupero dei detti buoni pasto.

Roma, 19 marzo 2014

USB P.I. – Coordinamento Nazionale Giustizia

AL DIRIGENTE DEL _____

DI _____

AL PRESIDENTE DEL _____

DI _____

Oggetto: richiesta di corresponsione buono/i pasto non erogato/i.

Il /la sottoscritto/a _____ in servizio presso
_____ di _____

premessò

che dal _____ al _____ ha prestato servizio con la tipologia di orario dalle ore _____ alle ore _____ con il consenso dell'Amministrazione, alla pausa pranzo;

che, nei giorni _____ non ha percepito il relativo buono pasto, in quanto ha anticipato/posticipato la timbratura di pochi minuti per la pausa pranzo;

che la disciplina relativa alla corresponsione del buono pasto per il personale dei Ministeri è quella relativa all'art. 2 comma 11 della legge 28 dicembre 1995 n. 550 e che ad essa è stata data attuazione con l'accordo sindacale sottoscritto in data 30 aprile 1996;

che al dipendente il quale impieghi permessi orari, retribuiti o non, durante la giornata lavorativa sarà corrisposto il buono pasto nel solo caso in cui, nonostante la fruizione delle ore di permesso, la prestazione di lavoro effettivo nella stessa giornata sia tale da realizzare le condizioni per la sua attribuzione (ad esempio, quando la fruizione del permesso consenta ugualmente di lavorare per più di sei ore);

che lo stesso Ministero, con circolare del 10 febbraio 1998 prot. 1810/S/PP/646, ha precisato i criteri per l'attribuzione dei buoni pasto;

che per stessa indicazione del Ministero “la prestazione consistente nell’attribuzione dei buoni pasto ha natura di servizio assistenziale apprestato dal datore di lavoro al fine di agevolare la prestazione lavorativa, con funzione equivalente a quella del servizio mensa del quale è sostitutivo”;

chiede

la corresponsione dei buoni pasto non percepiti per i giorni _____, rappresentando che la presente richiesta ha valore, eventualmente, anche ai fini dell’interruzione della prescrizione.

Si resta in attesa di riscontro, rappresentando che, in caso di silenzio e comunque decorsi 30 giorni dalla ricezione della presente da parte degli uffici in indirizzo, la scrivente si riserva di agire nelle sedi giudiziarie competenti per far valere il proprio diritto.
